



*Ministero del Lavoro  
e delle Politiche Sociali*

Direzione generale per l'Attività Ispettiva



*Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali*

Partenza - Roma, 19/01/2012  
Prot. 37 / 0000793 / MA007.A001

*Alla Direzione territoriale del lavoro di Pisa*

Divisione II – Attività d'interpello, consulenza e affari legali

*SEDE*

Oggetto: applicazione sanzioni per utilizzo di lavoratori subordinati extracomunitari in possesso di titolo di soggiorno contraffatto.

Con riferimento alla richiesta di parere in oggetto, concernente la possibilità di applicare la c.d. maxisanzione contro il lavoro sommerso nei confronti di un datore di lavoro che abbia utilizzato lavoratori subordinati extracomunitari in possesso di titolo di soggiorno contraffatto, si rappresenta quanto segue.

L'istante evidenzia che, nel corso degli accertamenti a carico di cooperative operanti presso un centro distributivo di generi alimentari, è emerso che parte dei lavoratori non era in possesso di regolare titolo di soggiorno.

In particolare:

- a) il titolo di soggiorno, a seguito di una verifica presso l'Ufficio Immigrazione della locale Questura, pur riportando le reali generalità della persona fisica impiegata al lavoro, risultava non rilasciato o rilasciato a soggetto diverso;

- b) tale documento riportava un nominativo diverso rispetto a quello effettivo del lavoratore.

Da quanto esposto, **risulta che il datore di lavoro aveva comunque elaborato la documentazione di lavoro prevista per legge (comunicazioni al competente Centro per l'impiego, elaborazione del Libro Unico del Lavoro).**


Al riguardo, si precisa che mentre per alcuni lavoratori sono stati comunicate al competente Centro per l'impiego le reali generalità del personale impiegato (pur se non rispondenti a quelle riportate nel titolo di soggiorno contraffatto o anche se lo stesso non sia mai stato rilasciato), per altri – peraltro non trovati al momento dell'accesso ispettivo – sono state comunicate, tramite modello Unilav, delle generalità non rispondenti alla effettiva identità dei lavoratori utilizzati.

Sul punto, va sottolineato che la c.d. **maxisanzione contro il lavoro sommerso** andrà applicata – a fronte di un quadro probatorio sufficientemente certo da cui emergano le giornate “in nero” effettivamente lavorate (attraverso dichiarazioni “incrociate” rilasciate dai lavoratori e prove documentali) – **nelle sole ipotesi in cui al Centro per l’impiego risultino comunicate delle generalità diverse rispetto alla reale identità dei lavoratori occupati.**

Diversamente, per i soggetti le cui reali generalità siano state comunicate al Centro per l’impiego, non sembrano poter ricorrere i presupposti per l’applicazione della maxisanzione ex art. 4 della L. n. 183/2010, a nulla rilevando la circostanza che i lavoratori fossero privi di regolare titolo di soggiorno. In tale ultimo caso potrà, infatti, vedersi integrata la diversa fattispecie penalistica della contraffazione di documenti.

IL DIRIGENTE

(Dott. Danilo Papa)



10742-MT